

N. R.G. 2016/



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE III CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. : ;2016 promosso da:

RICORRENTE/I

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA STATALE

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Maddalena Bassi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/12/2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che:

- il ha chiesto che venga ingiunto alle amministrazioni convenute di autorizzare il ricorrente stesso all'ostensione e alla cognizione delle informazioni scolastiche nonché all'accesso ai colloqui periodici informativi con gli insegnanti relativamente alla figlia minorenni
- a fondamento della domanda il ricorrente ha affermato il proprio diritto (dovere) a vigilare, partecipare e seguire il percorso formativo e scolastico della figlia minore, ancorché non essendone il genitore affidatario;
- le amministrazioni convenute hanno declinato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo in relazione alla domanda di accesso alle informazioni sugli atti scolastici riguardanti la minore e quanto al merito della domanda hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere la domanda di cui al ricorso volta ad ottenere una decisione che riguarda i rapporti tra genitori ex art. 337 bis e ss c.c.;

Considerato che:

- la domanda svolta dal ricorrente è strumentale alla tutela del diritto soggettivo del genitore, ancorché non affidatario, a vigilare sull'educazione e sull'istruzione dei figli minori previsto dall'art. 337 quater c.c.;



- quella proposta dal ricorrente non è una mera domanda di accesso agli atti amministrativi, bensì di un'azione diretta a tutelare il diritto / dovere a partecipare ad un aspetto della vita della figlia, quale quello scolastico, sì che non è dubitabile che si sia in presenza di un diritto fondamentale della persona;
- deve dunque essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, sia in relazione alla domanda di accesso alle informazioni sui risultati scolastici sia in relazione alla domanda di accesso ai colloqui informativi, vertendosi su posizioni giuridiche di diritto soggettivo;
- sussiste la legittimazione passiva delle convenute, in quanto enti erogatori del servizio scolastico sulla base di un rapporto di natura contrattuale /cfr. Cass. 27/6/2002 n. 9436);
- il diritto fatto valere dal _____ è espressione del più ampio diritto alla bigenitorialità, alla stregua del quale se, da un lato, sussiste il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, dall'altro lato, sussiste il diritto di entrambi i genitori di vigilare sull'educazione e sull'istruzione dei figli e di adottare le decisioni di maggiore interessi per i figli ex art. 337 quater c.c., a tanto non ostando l'eventuale affidamento esclusivo;
- detto diritto è affermato anche nella sentenza con cui il _____ è stato autorizzato al riconoscimento della figlia _____ ove si ritiene "che il padre sia in grado di offrire alla minore in futuro, oltre a tale identità, anche un apporto affettivo ed educativo";
- quanto al periculum in mora, il diritto del _____ a vigilare sull'istruzione della figlia, quale espressione del più ampio diritto all'esercizio delle funzioni genitoriali, verrebbe irrimediabilmente compromesso dal decorso del tempo necessario a farlo valere nel giudizio ordinario;
- l'accoglimento della domanda principale assorbe le ulteriori domande svolte;
- attesa la natura delle parti convenute le spese di lite vanno interamente compensate.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al Ministero dell'Istruzione Dell'Università e Della Ricerca e all'Istituto Scolastico Scuola Media Statale _____

di consentire a _____ partecipare ai colloqui scolastici relativi alla figlia _____ di accedere alle informazioni sui risultati scolastici della medesima;
compensa le spese di lite tra le parti.

Venezia, 28 dicembre 2016

Il Giudice
dott. Maddalena Bassi

